



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di Industria e Commercio;

VISTO l'art. 34 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;

VISTA la legge regionale 10 maggio 2000, n. 10;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 2;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 recante "Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;

VISTO il T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

VISTA la legge 25 giugno 1865 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12 con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;

VISTO il Decreto Presidenziale 08 gennaio 2013, n. 6, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma dello medesimo Dipartimento;

VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 14.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale dell'Energia;

VISTO il D.D.G. n. 3132 del 15.05.2014 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dai Sigg. Schepisi Rosa Maria e Schepisi Antonino, pervenuto a mezzo pec in data 05.12.2015 ed assunto al prot. n. 42837 del 09.12.2014, con il quale viene richiesto, per le motivazioni di cui alle lettere da a) ad f), che venga dichiarato nullo, annullato, revocato e – comunque – reso inefficace l'impugnato decreto di asservimento, D.R.S. n. 11/Miniere del 20.02.2011, unitamente a tutti gli altri atti inerenti presupposti, connessi e/o consequenziali;

CONSIDERATO che il predetto ricorso è stato proposto entro i termini concessi con D.P. n. 307 del 08.09.2012;

VISTO il D.R.S. n. 11/Miniere del 20.02.2011 con il quale è stata costituita, in favore della SNAM Rete Gas S.p.A., la servitù di metanodotto sui beni immobili indicati nell'allegato elenco e nell'unità planimetria, facenti parte integrale e sostanziale del predetto decreto, ubicati nel Comune di San

Pier Niceto, interessati dal tracciato del metanodotto denominato "Montalbano Elicona – Messina", evidenziati nell'allegato stralcio del piano particellare;

VISTA la nota prot. n. 949 del 13.01.2015, con la quale il Servizio 8 – URIG – di questo Dipartimento ha fornito le proprie controdeduzioni al ricorso di che trattasi;

VISTE, inoltre, le controdeduzioni trasmesse dalla SNAM Rete Gas S.p.A., in allegato alla pec in data 29.12.2014, ed assunta al prot. n. 170 del 07.01.2015;

VISTA la nota prot. n. 7294 del 03.03.2015 con la quale l'Area 2 di questo Dipartimento, ritiene che il ricorso di che trattasi possa trovare accoglimento per le parti di cui alla lettera b): in quanto dagli atti in possesso risulta che con l'art. 1 D.R.S. n. 11/2011 è stata costituita esclusivamente la servitù di metanodotto e non già, come riportato nell'allegato elenco ditte, l'occupazione definitiva di un'area pari a 1.000 mq. e, per la parte di cui alla lettera d), in quanto dall'esame degli atti in possesso non risulta che sia stata determinata l'indennità relativa all'occupazione d'urgenza, né ciò risulta dalle quietanze di pagamento effettuate dalla SNAM che si riferiscono esclusivamente alla indennità di asservimento, non potendosi ritenere quest'ultime comprensive dell'indennità di occupazione d'urgenza;

CONSIDERATO che, con la sopracitata nota, l'Area 2 ritiene di non accogliere il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 42837 del 09.12.2014 per le parti riportate alle lettere a), c), e) ed f) ritenendo a tal proposito esaustive le controdeduzioni sopracitate ed in particolare:

- in quanto alle motivazioni di cui alla lettera a): si rileva che nella planimetria in scala 1:2000 allegata al D.R.S. n. 56 del 05.06.2007, risulta chiaramente che la superficie destinata alla servitù di metanodotto è superiore a quella erroneamente indicata, in mq. 10.40 nell'elenco ditte, anch'esso allegato al predetto decreto, in ogni caso i ricorrenti sono stati portati a conoscenza, non opponendosi, che la superficie destinata a servitù fosse pari a mq. 10.400, così come risulta dall'avviso pubblicato nella GURS n. 43 – parte II – del 27.10.2006, sia successivamente, così come risulta dal verbale di immissione in possesso redatto in data 25.07.2007;

- in quanto alle motivazioni di cui alla lettera c): agli art. 2) e 6) del D.I.G. n. 56 del 05/06/2007 viene indicato il termine iniziale e finale della procedura, termine successivamente prorogato con D.R.S. n. 33/Miniere del 14.05.2009 e D.R.S. n.191/Miniere del 24.05.2011;

- in quanto alle motivazioni di cui alle lettere e) ed f): si ritiene uniformarsi alla sentenza n. 391/2013 espressa dalla Corte di Appello di Messina, con la quale le opposizioni proposte dagli odierni ricorrenti, identiche nella forma e nel contenuto a quelle di cui al ricorso gerarchico, sono state dichiarate inammissibili per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 42837 del 09.12.2014, proposto dai Sigg. Schepisi Rosa Maria Lucrezia, nata in Pace del Mela (ME) il 26.09.1945 e Schepisi Antonino, nato a Pace del Mela il 26.02.1950, è da ritenersi accolto esclusivamente per le parti di cui alle lettere b) e d), e non trova accoglimento per le parti di cui alle lettere a), c), e) ed f).

Art. 2) Il Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la Geotermia è incaricato a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla riforma dell'atto impugnato per le parti accolte, nonché è incaricato della notifica del presente provvedimento.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della conoscenza, da chiunque vi abbia interesse.

04 MAR, 2015

